



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cartella esattoriale: ecco quando è nulla e si può non pagare

Autore: Redazione | 24/12/2020



Come fare ricorso contro una cartella di pagamento illegittima: i motivi di nullità che salvano il debitore.

Ci sono essenzialmente due modi per liberarsi dal debito di una cartella esattoriale. Il primo è attendere e sperare nella prescrizione; naturalmente, in quest'arco di

tempo, l'Esattore non deve inviare alcun sollecito di pagamento al contribuente, né intraprendere azioni esecutive, ipoteche o fermi. Il secondo metodo è fare ricorso. Ma un ricorso deve pur sempre essere motivato, deve cioè fondarsi su elementi solidi di **nullità della cartella esattoriale**. Il rischio di una causa avventata contro l'Agente della Riscossione è non solo l'inutile sostenimento dei costi del giudizio, ma anche di dover pagare le spese processuali alla controparte.

A questo punto, risulta essenziale conoscere in anticipo i motivi per fare ricorso. Ve ne sono alcuni tipici, oggetto della verifica preventiva di ogni professionista cui si rivolge il contribuente afflitto dai debiti fiscali. Cercheremo di indicarli qui di seguito. **Ecco quando la cartella esattoriale è nulla e si può non pagare.**

Qui di seguito vedremo alcuni dei più importanti casi di nullità della cartella per come affrontati dalla giurisprudenza sino ad oggi. Spiegheremo inoltre come affrontare il ricorso ed entro quanto tempo agire.

Cartella esattoriale nulla: quanto tempo per fare ricorso?

Prima di capire su quali motivi si può fondare il ricorso contro una **cartella esattoriale nulla** è bene sapere quanto tempo c'è per agire e rivolgersi al giudice. Il rischio di chi se la prende con comodo è di fare i conti con la decadenza del diritto, particolarmente breve in questi casi.

Difatti, per **fare ricorso contro una cartella** ci sono **60 giorni** dalla data di notifica. Per «data di notifica» si intende quella in cui la cartella è stata consegnata al contribuente o, in sua assenza, a un familiare convivente o al postino (a prescindere poi da quando questi ultimi l'abbiano a loro volta restituita al destinatario).

Se il postino o l'addetto alla notifica non ha trovato nessuno a casa del contribuente, la notifica si considera avvenuta nella data di ricevimento, da parte di questi, della cosiddetta «**raccomandata informativa**», e comunque non oltre 10 giorni dal suo invio. La raccomandata informativa è quella seconda comunicazione, inviata al contribuente, con cui il soggetto notificante dà atto dell'inutile tentativo di consegna della cartella e del deposito della stessa presso l'ufficio postale o la casa comunale.

Cartella esattoriale nulla se manca la notifica

Il primo caso di **nullità della cartella esattoriale** è quello della **mancata notifica**. Può sembrare banale, ma molte cartelle si “perdono” per strada e, pur presenti negli archivi telematici dell’Agente per la riscossione, non arrivano mai a destinazione. Il contribuente ne prende conoscenza a seguito magari di una richiesta di **estratto conto** (da cui risultano tutti i debiti con l’esattore) o al ricevimento di un successivo **sollecito di pagamento** (la cosiddetta «intimazione di pagamento»). Addirittura, potrebbe accadere che il contribuente subisca un fermo auto, un’ipoteca o un pignoramento senza che, prima di questo, abbia mai ricevuto alcuna notifica della cartella.

Ebbene, in tutti questi casi, è possibile **fare ricorso** per ottenere l’annullamento del debito.

La Cassazione ha riconosciuto la facoltà al contribuente di presentare **ricorso contro l’estratto di ruolo** dal quale risulti un debito per una cartella mai notificata.

Allo stesso modo, è possibile presentare **ricorso contro un avviso di pagamento**, un fermo, un’ipoteca o un pignoramento se, a monte di tale atto, la relativa cartella esattoriale non è mai stata notificata.

Cartella esattoriale nulla se la notifica non è corretta

Non c’è solo l’assenza di notifica ad inficiare la **validità della cartella esattoriale**. Un ulteriore vizio potrebbe riguardare proprio lo stesso procedimento di notifica.

Si pensi al caso in cui la cartella venga notificata a un **vecchio indirizzo** in cui il contribuente non abita più. A riguardo, è bene sapere che le notifiche al vecchio indirizzo sono valide solo fino a **60 giorni** dal trasferimento, a meno che il contribuente non abbia comunicato subito detto trasferimento all’Agenzia delle Entrate (nel qual caso, già dal giorno dopo le notifiche devono avvenire presso la nuova residenza). In assenza di tale comunicazione, dopo il 60° giorno dal

trasferimento, anche le notifiche degli atti fiscali fatte in assenza della comunicazione all'Agenzia delle Entrate, devono avvenire al nuovo indirizzo.

Un altro tipico caso di notifica non corretta è quella fatta a un **soggetto irreperibile**, perché ha cambiato indirizzo di residenza senza comunicarlo al Comune. In tal caso, la legge impone all'ufficiale giudiziario di depositare la cartella in Comune ma non prima di aver fatto delle opportune verifiche per accertarsi ove effettivamente il destinatario vive o lavora. Di tali ricerche deve essere dato atto nella **relazione di notifica**; in caso contrario, la cartella è nulla.

Nel caso invece di momentanea assenza del destinatario presso la propria abitazione, ad esempio perché al lavoro o a fare shopping (cosiddetta «irreperibilità relativa») la legge impone che, se la notifica avviene a mezzo di messo comunale o ufficiale giudiziario, al contribuente va inviata un avviso con cui si dà atto del tentativo di notifica (la cosiddetta «**raccomandata informativa**»). Se manca tale comunicazione, la notifica è illegittima e la cartella è nulla.

La **raccomandata** informativa non è dovuta se la notifica avviene tramite postino.

Un ultimo caso di **nullità della cartella** è quando la relazione di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario non indichi la data di notifica della cartella stessa oppure quando questa non sia apposta in calce all'atto, ma, ad esempio, nel frontespizio.

Ricordiamo che oggi le cartelle possono essere notificate anche a mezzo di **agenti postali privati** o tramite **Pec** e che, nonostante un primo orientamento contrario, è valida la cartella inviata tramite allegato **pdf** alla email di posta elettronica certificata.

Cartella esattoriale nulla se incompleta

Come tutti gli atti amministrativi, anche la cartella esattoriale deve avere un contenuto minimo, tale da consentire al contribuente di comprendere l'origine della pretesa e potersi così difendere. Pertanto, una cartella incompleta è certamente nulla. Ma quando una cartella è incompleta e quali sono gli elementi essenziali che essa deve contenere? Le cartelle sono compilate secondo un modello ministeriale, ragion per cui difficilmente può mancare qualche sezione.

Tuttavia, vi sono numerose sentenze che hanno annullato cartelle non sufficientemente **motivate**. La motivazione è l'indicazione della causa della

cartella, ossia il tributo non pagato. Così dovrà ad esempio essere indicato il tipo di imposta o di sanzione (ad esempio Imu, Iva, ecc.) e l'anno in cui il pagamento non è avvenuto. Se la cartella origina da una sentenza di condanna, è sufficiente indicare gli estremi di tale provvedimento.

Un altro motivo di nullità della cartella per incompletezza è quando in essa non è indicato il **nome del responsabile del procedimento** a cui il contribuente può rivolgersi per maggiori chiarimenti.

Cartella nulla senza il calcolo degli interessi

Come noto, quando non si paga un tributo, scattano gli interessi. Con la cartella, quindi, viene richiesto il pagamento non solo della sorte capitale (ossia l'imposta non versata) ma anche di tali interessi. Tuttavia, poiché la cartella può giungere dopo svariati anni, è bene che essa non si limiti a quantificare un unico importo ma a diversificare l'imposta dagli interessi. E non solo. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, la cartella deve evidenziare gli interessi liquidati in modo distinto per ciascuna annualità in modo che il contribuente possa controllare che tale calcolo sia legittimo. Sarebbe nulla la cartella ove è riportato un singolo importo a titolo di interessi.

Cartella nulla quando notificata agli eredi

Ci sono diverse regole che deve rispettare l'agente della riscossione quando notifica una cartella per **debiti** di una persona defunta. La cartella è innanzitutto nulla se la busta è indirizzata al soggetto deceduto, in quanto non più esistente.

Nel primo anno dalla **morte del contribuente**, la cartella va infatti notificata all'ultimo indirizzo di residenza di quest'ultimo e intestata a tutti gli eredi impersonalmente (ad esempio «Eredi del sig...»).

Dopo un anno dal decesso, la cartella va notificata a ciascun **erede** che abbia già accettato l'eredità, presso la sua effettiva residenza. Quindi, sarebbe nulla la cartella notificata all'indirizzo del contribuente defunto.

Cartella nulla se mancano precedenti avvisi

La cartella è infine nulla quando è il primo atto che riceve il contribuente. Difatti, il più delle volte, la cartella deve essere anticipata da un **avviso di accertamento** per il mancato versamento del tributo. Tale avviso deve essere inviato dall'amministrazione titolare del credito, ad esempio l'Inps, l'Agenzia delle Entrate, il Comune, la Regione, ecc. Senza tale comunicazione, la successiva cartella è nulla e può essere impugnata.

Come far valere la nullità della cartella

In tutti i casi che abbiamo appena elencato, la cartella non è automaticamente nulla ma lo diventa solo a seguito di accertamento da parte del giudice. Quindi, il contribuente non può limitarsi a non pagare, confortato dalla presenza del vizio. Dovrà, al contrario, rivolgersi al tribunale competente, a mezzo del proprio avvocato, affinché annulli la cartella.

Il giudice competente è:

- il **giudice di pace**, quando la cartella ha ad oggetto multe stradali e altre sanzioni amministrative;
- il **tribunale ordinario, sezione lavoro**, quando la cartella ha ad oggetto contributi Inps o Inail;
- la **commissione tributaria provinciale** in tutti gli altri casi, ossia quando la cartella ha ad oggetto imposte e tributi.